



COMUNE di CURINGA

(Prov. Di Catanzaro)

C.F.00303930796 – Tel 0968/739311–Fax 0968/739156

ORDINANZA N° 31

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA,
MISURE DI CONTROLLO DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 -**

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 Febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.2020, recante " ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23.02.2020, n. 6 ,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM del 09/03/2020 recante ad oggetto: " *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale* ",

VISTO il DPCM del 11/03/2020 recante ad oggetto: " *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale* ";

VISTA la propria precedente ordinanza n.26 del 10/03/2020;

VISTO il DPCM del 09/03/2020 recante ad oggetto: " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI-19, applicabili sull'intero territorio nazionale* ";

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica , il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ;

RILEVATO che in conseguenza di tale emergenza si è venuta a creare una situazione di allarme nel territorio comunale e considerata la criticità dell'attuale situazione sanitaria, tuttora in evoluzione e in continuo monitoraggio da parte di tutte le autorità preposte;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competente per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO di dover adottare misure specifiche per il territorio del Comune di Curinga conformi alle ultime misure statali contenute nel DPCM del 9 marzo succitato;

RICHIAMATI gli artt. 50 e l'art. 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgvo 267/2000 e s.m. e i. , per i motivi espressi in narrativa,

ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 all'intero territorio comunale, **la chiusura parziale di mezza giornata di tutti i rivenditori dei Monopoli di Stato (Tabacchi, ricevitorie ecc..) e i distributori di carburanti, lasciando agli esercenti la programmazione di apertura e chiusura in modo tale da garantire il servizio, da comunicare in tutte le modalità possibili ed in ogni caso garantendo ove sia possibile la fornitura dei relativi prodotti mediante servizio self-service.**

DISPONE

• l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine;

-che il presente provvedimento venga notificato ai sotto elencati soggetti :

- al Comandate di Polizia locale ;
- al Comando Carabinieri stazione di Curinga ;

-che venga data la più ampia diffusione possibile.

-che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale:

COMUNICA

• contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Curinga, 18.03.2020

Il Sindaco
F.to Dott. Vincenzo Serrao